



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
COMITATO REGIONE LIGURIA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Vista la denuncia a carico del tesserato ZUNINO GIUSEPPE CARTELLINO N 494403 Soc. Bocciofila VOLTRESE pervenuta dall'arbitro SATTA ANTONIO GIOVANNI riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della Gara REGIONALE DEL 15.02.20 svoltasi a GENOVA (VOLTRI) PRESSO LA SOC. BOCCIOFILA VOLTRESE

Ritenuta la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di Gara REGIONALE

Rilevato che nella denuncia l'arbitro riferisce che IL TESSERATO PRONUNCIAVA " FRASI OFFENSIVE NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO E DI TUTTA LA CATEGORIA ARBITRALE , DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SOCIETA' DI PRIMA CATEGORIA "

Rilevato che il comportamento in oggetto costituisce violazione degli art 61 comma 3 lettera d del R.G. e D.

Rilevato inoltre che per i comportamenti in oggetto la Societa' e' punibile per il combinato disposto dall'art. 61 comma 2 e comma 7 del R.G. e D

IRROGA

Al tesserato ZUNINO GIUSEPPE LA SQUALIFICA MESI UNO
CON DECORRENZA DAL 01.03.20 E SINO AL 31.03.20

CONDANNA

La Societa' Bocciofila VOLTRESE al pagamento della multa di € 154,94 (art.61 comma 7 lett. B del R.G. e D.) da versarsi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, preavvertendo che il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione, comporta la sospensione della Societa' e dei tesserati da ogni attivita' federale
(Art.60 comma 6 R.G.e D.) La sospensione e' revocata dopo il pagamento della somma dovuta.

DATA 20.02.20

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Avv. Massimo Meattini